

Regolamento europeo sui regimi patrimoniali tra coniugi

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016.

Attuare una cooperazione rafforzata in materia di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale.

Introduzione

L'Europa rappresenta diversi milioni di individui che interagiscono tra loro. Si incontrano, viaggiano, si separano per volontà o per morte.

Possono quindi esistere norme molto diverse da un Paese all'altro, con conseguenti conflitti di giurisdizione e di legislazione.

È quindi importante creare norme europee applicabili a questi individui per evitare l'incertezza giuridica.

Dopo la creazione di diversi strumenti, in particolare nel settore delle obbligazioni alimentari e delle successioni, per determinare la legge applicabile, la giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione, nel 2016 le istituzioni europee hanno adottato due nuovi regolamenti per unificare le norme di conflitto tra gli Stati membri nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali dei partner registrati.

Il Regolamento (UE) 2016/1103 è il risultato di diversi tentativi di stabilire regole comuni, ma presenta anche dei limiti.

La sua stesura segue lo schema già noto che tratta successivamente la giurisdizione, la legge applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

1. Spirito generale del regolamento

Garantire sicurezza e prevedibilità. Il regolamento mira a fornire alle coppie binazionali o a quelle che vivono all'estero un quadro giuridico più sicuro, consentendo loro di scegliere la legge applicabile al loro regime matrimoniale.

Essa sostituisce la Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi, che prevedeva un cambiamento automatico del regime patrimoniale dei coniugi e che era stata ratificata solo da tre Stati membri: Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Il Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, mira a garantire la certezza del diritto per le coppie sposate per quanto riguarda i **loro beni¹ e la liquidazione del loro regime patrimoniale.**

¹ Recital 15

Va letto insieme al Regolamento (UE) 2016/1104, che riguarda i beni dei *partner registrati* ed è quasi identico, utilizzando la stessa numerazione e gli stessi titoli del Regolamento (UE) 2016/1103.

Sebbene il regolamento fornisca una definizione del concetto di *regime patrimoniale dei coniugi*² come *l'insieme delle norme relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi e alle loro relazioni con i terzi che risultano dal matrimonio o dal suo scioglimento*, non definisce il concetto di *matrimonio*, che rimane definito dal diritto nazionale degli Stati membri.

Allo stesso modo, non si occupa delle obbligazioni alimentari del coniuge³ poiché queste sono già disciplinate dal Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, nonché della successione⁴ dal Regolamento (UE) n. 650/2012.

Questa certezza giuridica è garantita dall'**Unità**⁵ della legge scelta dai coniugi, che si applica a tutti i loro beni coperti da questo regime, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L'adozione di questo regolamento non è stata priva di difficoltà. Diverse proposte di regolamento presentate dalla Commissione non hanno potuto essere adottate nel 2011 e nel marzo 2016 a causa della mancanza di unanimità tra gli Stati membri.

È stato necessario trovare una soluzione per superare i disaccordi tra gli Stati membri.

È attraverso il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata, adottata dal Consiglio il 9 giugno 2016⁶, che il regolamento in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale sarà attuato tra diciotto Stati membri.⁷

Gli Stati membri che non hanno partecipato alla cooperazione rafforzata sono considerati "Stati terzi" ai sensi del regolamento. Essi possono aderire alla cooperazione rafforzata in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 328 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In caso contrario, sarà necessario valutare se esiste una convenzione tra lo Stato partecipante e lo Stato terzo che continuerà ad essere applicata.

2. Ambito di applicazione del regolamento

Già all'articolo 1^{er}, il regolamento definisce il suo campo di applicazione in modo negativo, escludendo classicamente le questioni fiscali, doganali e amministrative.

² Articolo 3 1. a)

³ Articolo 1 2. c)

⁴ Articolo 1 2. d)

⁵ Articolo 21

⁶ Decisione UE 2016/954 del 9 giugno 2016

⁷ Gli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia (aprile 2019).

Come già detto, sono escluse le obbligazioni alimentari e l'eredità di un coniuge deceduto, ma anche la capacità giuridica dei coniugi, la sicurezza sociale, alcuni diritti a pensione di anzianità o di invalidità acquisiti durante il matrimonio, nonché la natura dei diritti reali di proprietà e l'iscrizione di tali diritti in un registro, ma soprattutto *l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio*, lasciando agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata il compito di definire il concetto di *matrimonio*.

Il concetto di *matrimonio* deve essere inteso nel suo carattere istituzionale. Infatti, a causa dell'esistenza di matrimoni tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati membri, il regolamento ha dovuto consentire allo Stato che non riconosce il matrimonio in questione di declinare la propria competenza e di prevedere una competenza sostitutiva⁸.

Il regolamento riguarda le **norme patrimoniali applicabili ai coniugi**, esclusi gli effetti personali. Si tratta della gestione quotidiana dei beni dei coniugi, ma anche della loro liquidazione in caso di morte, separazione o divisione.

Di conseguenza, tutti gli accordi con cui i coniugi organizzano gli effetti patrimoniali del loro regime matrimoniale sono interessati da questo regolamento. Può trattarsi di un contratto di matrimonio, di accordi prematrimoniali o di qualsiasi accordo relativo alla liquidazione del regime patrimoniale.

Ovviamente deve esserci un **elemento straniero** o internazionale perché il regolamento si applichi.

3. Regole giurisdizionali

Il regolamento si applica ai procedimenti avviati a **partire dal 29 gennaio 2019**⁹.

Per quanto riguarda la competenza sui regimi patrimoniali tra coniugi in relazione alla **successione di un coniuge**, il regolamento fa riferimento al regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni.¹⁰

Per quanto riguarda la giurisdizione in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, quando è adito un tribunale di uno Stato membro, questo è competente a decidere sulle questioni relative al regime patrimoniale dei coniugi.¹¹

Negli altri casi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi è quella dello Stato membro in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui l'autorità giurisdizionale è adita o, in mancanza, nel territorio in cui i coniugi hanno risieduto abitualmente da ultimo, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui l'autorità giudiziaria è adita, o, in mancanza, nel territorio in cui il convenuto ha la residenza abituale nel momento in cui l'autorità giudiziaria è adita, o, in mancanza, nel territorio di cui i coniugi sono cittadini nel momento in cui l'autorità giudiziaria è adita.

⁸ Articolo 9

⁹ Articolo 69

¹⁰ Articolo 4

¹¹ Articolo 5

4. La legge applicabile

Il capitolo III del Regolamento stabilisce il principio dell'**applicazione universale della** legge designata, anche se questa non è quella di uno Stato membro.

Si applica ai **matrimoni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019** e alle **scelte della legge applicabile effettuate a partire da tale data**, anche se il matrimonio è stato celebrato prima del 29 gennaio 2019;

Per il periodo precedente, occorre distinguere tra due periodi precedenti e successivi al 1^{er} settembre 1992.

Per le coppie che si sono sposate tra il 1^{er} settembre 1992 e il 28 gennaio 2019 o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale entro questo periodo, si applicano le norme di conflitto di leggi della Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Per il periodo precedente al 1^{er} settembre 1992, si applica la legge scelta espressamente o tacitamente dai coniugi¹².

Il regolamento stabilisce inoltre il **principio dell'unità** della legge applicabile ai beni del regime patrimoniale dei coniugi, indipendentemente dalla loro ubicazione.

La **legge applicabile scelta dai coniugi** per il loro regime matrimoniale può essere¹³ :

La legge dello Stato in cui almeno uno dei coniugi o futuri coniugi ha la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o futuri coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

In caso di modifica durante il matrimonio, essa avrà effetto solo per il futuro, a meno che i coniugi non concordino diversamente.¹⁴

I terzi sono tutelati anche perché nessuna modifica retroattiva della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi può pregiudicare i diritti dei terzi previsti da tale legge.¹⁵

Per evitare qualsiasi rischio di incertezza giuridica nella scelta della legge applicabile, il regolamento stabilisce la forma dell'accordo¹⁶, che deve essere **scritto (qualsiasi trasmissione elettronica che consenta di registrare l'accordo in modo duraturo è considerata scritta)**, **datato e firmato** dai coniugi.

Il regolamento prevede ulteriori norme formali per le convenzioni matrimoniali.¹⁷

¹² La giurisprudenza Gouthertz

¹³ Articolo 22

¹⁴ Articolo 22, paragrafo 2

¹⁵ Articolo 22, paragrafo 3

¹⁶ Articolo 23

¹⁷ Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4 e articolo 25

In mancanza di scelta da parte dei coniugi della legge applicabile al regime patrimoniale¹⁸ è: quella della *prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio*, in mancanza, quella dello Stato della *cittadinanza comune dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio*, in mancanza, *quella dello Stato con cui i coniugi hanno il legame più stretto al momento della celebrazione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze*.

Questi criteri oggettivi di attaccamento sono abbastanza semplici da determinare.

Il regolamento prevede anche il caso in cui i coniugi abbiano più di una cittadinanza comune al momento della celebrazione del matrimonio e, **in via eccezionale**, un'autorità giudiziaria può autorizzare l'applicazione della legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi invece di quella della loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio.

5. Riconoscimento e applicazione

Gli Stati membri vincolati dal presente regolamento lo riconoscono e lo accettano.

Tuttavia, l'autorità che dovrà eseguire la sua decisione dovrà garantire che la decisione sia eseguita in uno Stato vincolato dal regolamento. In caso contrario, si applicheranno le convenzioni bilaterali tra lo Stato di origine e lo Stato di esecuzione.

Il riconoscimento è in linea di principio implicito, ma esistono casi di non riconoscimento. Si tratta di casi di inconciliabilità con un'altra decisione e con l'ordine pubblico. Anche una decisione pronunciata in contumacia è un motivo di non riconoscimento se l'atto di citazione o l'atto introduttivo non sono stati consegnati in tempo utile per consentire al convenuto di difendersi.

Va notato che il regolamento prevede espressamente che il controllo della competenza del giudice non può costituire un motivo di non riconoscimento, poiché tale controllo della competenza viene effettuato dal giudice adito.

La cancelleria del tribunale di origine sarà invitata dalla parte richiedente a rilasciare il modulo che attesta l'esecutività della decisione. La decisione, tradotta nella lingua dello Stato di esecuzione, insieme a questo certificato, sarà depositata presso la cancelleria del tribunale dello Stato di esecuzione affinché quest'ultimo possa stabilirne l'esecutività.

Se la decisione è un atto notarile, il certificato viene rilasciato dal notaio e l'istanza di dichiarazione di esecutività viene depositata presso la Camera dei notai.

Conclusione

Da diversi anni osserviamo la costruzione del diritto di famiglia europeo con l'adozione di diversi regolamenti: Regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (Bruxelles II Bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **materia matrimoniale** e in materia di **responsabilità genitoriale**, Regolamento (CE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 (Roma III) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al **divorzio e alla separazione personale**, Regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008

¹⁸ Articolo 26

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di **obbligazioni alimentari**.

Sotto la spinta dell'Unione Europea, il diritto privato internazionale della famiglia sta subendo un nuovo tentativo di uniformare le sue regole con i regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 sugli effetti patrimoniali dei partner registrati.

È deplorabile che questi regolamenti non siano vincolanti per tutti gli Stati membri, il che potrebbe portare a futuri conflitti di legge. È auspicabile che altri Stati membri aderiscano a questi regolamenti, creando così una reale uniformità del diritto privato internazionale della famiglia a livello europeo.

In una prospettiva moderna e per tenere conto di una situazione esistente nel diritto internazionale, è necessario definire un quadro giuridico europeo sulla maternità surrogata e sulle sue conseguenze per le persone coinvolte.